

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori PALERMO, CIANCA, VALENZI, SCAPPINI, VERGANI,
ALBERTI, BERTOLI, AIMONE e GATTO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 29 OTTOBRE 1958

Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende a rimuovere la dolorosa ed ingiusta situazione in cui si trova un esiguo numero di benemeriti ufficiali e sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati in servizio durante la guerra o ancora in precedenza e trattenuti dopo la cessazione delle ostilità.

Questi militari hanno trascorso sotto le armi lunghi periodi della esistenza, prestando per intero la propria attività ed abbandonando necessariamente per lungo tempo le loro occupazioni nella vita civile. Ciò ha significato e significa, in pratica, rinuncia a considerevoli vantaggi di carriera o di sistemazione e grande difficoltà a reinserirsi, all'atto del congedo, nella normale attività lavorativa, tenuto conto anche della grave situazione del Paese e della disoccupazione dilagante.

In base alle vigenti disposizioni, agli ufficiali di complemento e ai sottufficiali non in carriera continuativa, richiamati in servizio e trattenuti dopo la fine delle ostilità,

vengono corrisposti, all'atto del congedo, gli emolumenti di 75 giorni di licenza, esclusa l'indennità di presenza, qualora abbiano il minimo di due anni consecutivi di richiamo o di trattenimento in servizio e di solo 30 giorni quando il servizio prestato sia inferiore ai due anni, ma superiore ai sei mesi.

Il regio decreto-legge n. 2411 del 30 dicembre 1937, già riconosce agli ufficiali di complemento e della riserva ed ai sottufficiali in carriera continuativa il diritto al normale trattamento di quiescenza al compimento del ventesimo anno di effettivo servizio valutabile in pensione. Esso, però, escludeva dal beneficio una categoria di militari, seppur poco numerosa, egualmente degna giacchè stabiliva all'articolo 1 che non devono considerarsi « utili ai fini della pensione i servizi resi a domanda o con il consenso degli interessati ed in ogni caso quelli non obbligatori ai sensi della legge sullo stato degli ufficiali, salvo che si tratti di servizi prestati volontariamente in unità mobilitata

in caso di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pur parziale ».

La discriminazione che in tale modo aveva operato il legislatore fascista non appare giustificata. Così che con legge n. 472 del 1958 è stato ovviato a questa grave ingiustizia, limitatamente però ai « servizi comunque resi a partire dall'entrata in vigore della suddetta legge ».

Non pare giusto, tuttavia, che nei confronti degli ufficiali di complemento e della riserva, nonché sottufficiali e militari di truppa, delle categorie in congedo delle Forze armate, che hanno comunque prestato servizio militare, anche volontariamente, nel periodo precedente all'entrata in vigore della legge sopra citata, le disposizioni della stessa si applichino limitatamente al periodo occorrente per il compimento della anzianità minima prescritta per il diritto a pensione.

L'articolo 1 del disegno di legge propone l'estensione delle norme del regio decreto 30 dicembre 1937, n. 2411, a tutti gli ufficiali e sottufficiali, senza distinzione, valutando ai fini della quiescenza tutto il servizio prestato, compreso quello prestato a domanda o volontariamente.

Lo stesso regio decreto prevede il finanziamento degli oneri derivanti allo Stato, tramite una trattenuta del 6 per cento sullo

stipendio, trattenuta esigibile anche posteriormente alla liquidazione dello stesso trattamento di quiescenza, ed in rate mensili. Tale criterio dovrà naturalmente essere applicato anche per le nuove pensioni che verrebbero a maturare, le quali saranno, a quanto risulta, in numero particolarmente esiguo, essendo pochi gli ufficiali ed i sottufficiali che sono rimasti esclusi dalle provvidenze già in atto, il che rende il provvedimento proposto di facile e non onerosa realizzazione.

L'articolo 2 mira a consentire a tutti gli ufficiali e sottufficiali non in carriera continuativa, che abbiano prestato servizio per più di 15 anni ma per meno di 20 anni, anche non continuativamente di conseguire il minimo di pensione.

L'articolo 3 prevede la corresponsione di una indennità *una tantum* agli ufficiali di complemento e di riserva e sottufficiali non in carriera continuativa che abbiano prestato più di 10 ma meno di 15 anni di servizio.

L'articolo 4, infine, si propone di evitare che alcuni dei militari in questione possano conseguire un duplice trattamento di quiescenza e la possibilità di riscattare il servizio prestato come « personale non di ruolo presso amministrazioni statali, parastatali e di enti locali ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Gli articoli 1 e 2 della legge 3 aprile 1958, n. 472, sono sostituiti dal seguente:

« In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411, per gli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa sono considerati utili ai fini della pensione i servizi resi nelle Forze armate dello Stato a domanda o col consenso degli interessati o, comunque, non obbligatori ai sensi delle leggi sullo stato degli ufficiali, anche se non si tratti di servizio prestato volontariamente presso unità mobilitate in casi di guerra dichiarata o di mobilitazione sia pure parziale.

Si applicano, rispetto a tali periodi, le altre disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411 ».

Art. 2.

Agli ufficiali di complemento e della riserva ed ai sottufficiali non in carriera continuativa, che abbiano prestato più di 15 anni, ma meno di 20 anni di servizio non continuativo, di cui almeno sei anni consecutivi, verrà liquidata la pensione, considerando come raggiunto sempre il limite minimo di servizio all'uopo richiesto.

Art. 3.

Agli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa verrà corrisposto all'atto del loro congedamento, quando abbiano prestato servizio per più di 10 ma meno di 15 anni, anche non continuativo, di cui almeno sei consecutivi, una indennità *una tantum*, in luogo di pensione, nella misura prevista dagli articoli 11, primo e secondo comma, del regio decreto 21 novembre 1923, n. 2480, e 16 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 ottobre 1946, n. 263.

Nel caso che il servizio abbia avuto interruzioni, dalla indennità di cui al precedente comma è detratto l'ammontare delle indennità *una tantum* già percepita dall'interessato all'atto delle precedenti cessazioni.

Art. 4.

Sono esclusi dal trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1 gli ufficiali di complemento e della riserva e i sottufficiali non in carriera continuativa per i quali il tempo trascorso in servizio è utile ai fini del conseguimento di un trattamento di quiescenza a carico dello Stato o d'altro ente pubblico.

Art. 5.

La presente legge entrerà in vigore il 1° luglio 1959.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le opportune variazioni sul bilancio di previsione.